



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:

Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.

Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere

Dr. VITO SAVINO Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nei reclami riuniti, iscritti a ruolo ai nn. 1048/2024 e 1057/2024 RG promossi con ricorso

da

- Società Cooperativa Agricola con sede in

Ministero delle imprese e del Made in Italy in persona del Ministro nella carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui Uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 domicilia per legge

- RECLAMANTI-

CONTRO

Liquidazione Giudiziale di – soc. coop. Agricola, in persona
dei curatori dott.



rappresentati e difesi dall'avv.

,

RECLAMATA

E nei confronti di

S.r.l. Unipersonale con sede in

Scatolificio

S.r.l. con sede in

RECLAMATI contumaci

con l'intervento volontario adesivo di

Comitato "Amici della

con sede

,



tutti rappresentati e difesi dall'Avv.

Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede

OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n. 95/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.10.2024

Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza del 7.01.2025

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, previa revoca del termine concesso ex art. 44 comma I lett. a) CCII, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Società cooperativa Agricola su istanza delle creditrici S.r.l. e Scatolificio S.r.l., disponendo altresì l'esercizio provvisorio dell'impresa ex art. 211 CCII.

Il Tribunale ha ritenuto implicitamente rinunciato il termine ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, ha qualificato la cooperativa come ente che svolge attività commerciale, ha verificato la sussistenza dei limiti dimensionali, ha considerato che il commissario giudiziale aveva posto in luce errori ed irregolarità - definite innumerevoli - nella contabilità aziendale da almeno un decennio, ha ritenuto lo stato di insolvenza per l'inadempimento nei confronti dei creditori procedenti, muniti di titolo esecutivo, per la pendenza di numerosi procedimenti esecutivi e monitori, promossi anche da lavoratori, per la sussistenza di un debito erariale di euro 768.000.

Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale hanno proposto reclamo sia che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si è costituita la sola Curatela, mentre le società creditrici procedenti, correttamente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicchè vanno dichiarate contumaci; la



curatela, argomentato in fatto ed in diritto l'infondatezza dei reclami, ne ha chiesto il rigetto.

Si sono inoltre costituiti il Comitato Amici della e le aziende vitivinicole in epigrafe, spiegando intervento adesivo delle ragioni delle parti reclamanti e Mimit.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei reclami.

All'udienza del 7.1.2025, ad esito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

E' opportuno riepilogare la scansione temporale degli accadimenti processuali.

In data 28 giugno 2024 S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della - Società Cooperativa Agricola;

in data 17 luglio 2024, Scatolificio S.r.l. richiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa e la concessione di misure cautelari ex art. 54, 1 comma, CCII;

in data 25 luglio - 1 agosto 2024, il Tribunale di Ancona accoglieva la richiesta di concessione delle misure cautelari disponendo la nomina di un Custode e Amministratore giudiziario ed il divieto di avvio e/o prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare da parte di singoli creditori nei confronti della cooperativa;

in data 2.09.2024 il Tribunale di Ancona chiedeva a MIMIT informazioni in merito a possibili iniziative per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa;

in data 4 settembre 2024, avanzava domanda ai sensi degli artt. 40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi



di impresa, non specificamente indicato, chiedendo termine per la presentazione della proposta e del piano;

in data 9 settembre 2024 il Tribunale di Ancona concedeva, ai sensi dell'art. 44, 1 comma, lett. a), il termine nella misura minima di giorni 30, e con distinto provvedimento prorogava le misure protettive e cautelari;

in data 3 ottobre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT revocava il Consiglio di amministrazione della cooperativa, nominando ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. il Commissario governativo nella persona del dott. Giampaolo Cocconi;

in data 8 - 9 ottobre 2024 la cooperativa chiedeva la proroga del termine di cui all'art. 44, 1 comma, lett. a), che veniva concessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale nella misura di giorni 30, con coeva proroga per il medesimo termine delle misure protettive e cautelari già concesse;

in data 16.10.24., il commissario governativo Cocconi sollecitava presso MIMIT l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, mentre in data 21.10.2024 presentava, nell'interesse della cooperativa, richiesta di proroga del termine per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi di impresa;

in data 24 ottobre 2024 MIMIT comunicava l'avvio del procedimento per la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;

in data 24 ottobre 2024 il Tribunale invitava _____ a prendere posizione sulla domanda avanzata ai sensi degli artt. 40 e 44, 1 comma, lett. a) CCII e sulla proroga del termine entro il 25.10.2024;

in data 25.10.2024, con decreto n. 151, sottoscritto dal Ministro alle ore 10:20 e comunicato a mezzo pec al Tribunale alle ore 11:53, MIMIT sottoponeva la cooperativa a liquidazione coatta amministrativa, nominando Commissario liquidatore il già



commissario governativo Giampaolo Cocconi, che veniva autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa;

in data 25 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata alle ore 15.43, revocava la concessione del termine ex art. 44 comma 1 lett. a CCII e dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale, nominando i curatori ed autorizzando l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa.

Col primo motivo di reclamo, la cooperativa censura la sentenza gravata, di cui assume la nullità, per violazione del principio del contraddittorio; in particolare lamenta la violazione degli artt. 297, 4 comma, e 41 CCII per non avere sentito la cooperativa debitrice, nella persona del commissario governativo, prima della adozione della sentenza di liquidazione, e ciò anche in violazione del provvedimento interinale del 24 ottobre 2024, con cui il Tribunale aveva invitato la cooperativa a prendere posizione entro il 25.10.2024 sulla domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi di impresa e sulla proroga del termine per la presentazione della proposta, avendo il Tribunale di prime cure adottato la sentenza gravata prima dello spirare del termine concesso.

Il motivo è infondato e/o carente di specificità.

In primo luogo va osservato che la norma invocata si riferisce al procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, e, dunque, non riguarda la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: la ratio sottesa a tale norma riposa nella considerazione che il procedimento di fronte alle autorità di vigilanza è privo di contraddittorio, sicchè la tutela costituzionale del diritto di difesa impone l'audizione del debitore in vista della dichiarazione dello stato di insolvenza, per la natura giurisdizionale del procedimento, che si svolge di fronte al Tribunale, e per le importanti conseguenze derivanti dall'accertamento dello stato di insolvenza.



Va inoltre osservato che nel corso del procedimento unitario il contraddittorio con la cooperativa prima e con il commissario governativo nominato da MIMIT risulta essere stato regolarmente instaurato e coltivato dal tribunale di prime cure, che ha curato una costante interlocuzione sia con la cooperativa che con la parte pubblica, avendo richiesto a MIMIT già in data 2.09.2024 notizie in merito all'avvio della procedura per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, la censura della cooperativa reclamante si risolve nella deduzione della violazione del diritto di difesa, per essere stata adottata la sentenza ivi reclamata pur non essendo scaduto il termine, concesso dal Tribunale sino al 25.10.2024, per il deposito di memorie illustrative circa la coltivazione della istanza di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, a fronte della iniziativa del MIMIT di avvio della procedura per la liquidazione controllata amministrativa.

Orbene, sul punto la reclamante si è limitata a dedurre che il commissario governativo doveva essere sentito, che l'omessa audizione costituisce un vulnus del principio del contraddittorio, che detto vulnus si atteggia come vizio di nullità della sentenza gravata; la reclamante quindi non ha illustrato il possibile contenuto della pretermessa audizione, non ha indicato le argomentazioni in fatto ed in diritto che avrebbe potuto far valere in contrario, non ha dedotto in merito alla efficacia persuasiva ed alla idoneità di dette difese ad incidere sul percorso motivazionale adottato dal tribunale di prime cure ai fini di un diverso esito della vicenda processuale.

Va quindi ricordato che il reclamo ex art. 51 CCI, come il precedente istituto del reclamo ex art. 18 l. fall. ex d.lgs. n. 169/2007, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.

La cooperativa debitrice, peraltro regolarmente costituita avanti al Tribunale, aveva l'onere di indicare in sede di reclamo le ragioni che avrebbe potuto far valere in



contrario, ove fosse stato sentito personalmente il commissario governativo che la rappresentava al momento della apertura della liquidazione giudiziale, o quanto meno di chiedere l'audizione personale del commissario governativo; e ciò perché il diritto di difesa, di cui lamenta la compromissione per avere il tribunale pronunciato la liquidazione giudiziale prima della scadenza del termine per memorie concesso, può e deve essere compiutamente esercitato in sede di reclamo, essendo quindi necessaria la deduzione della specifica e concreta incidenza che la supposta violazione del contraddittorio avrebbe recato alla cooperativa reclamante, impedendole di esercitare il proprio diritto di difesa.

La Suprema Corte, con pronunce valide anche per l'attuale liquidazione giudiziale, ha infatti stabilito che il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza (o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861 del 2019). Viceversa, anche in ipotesi si fosse in presenza di un vizio di nullità della sentenza di fallimento – ora liquidazione giudiziale –, in caso di rituale notifica del ricorso introduttivo, l'eventuale nullità non comporta la necessità della rimessione al tribunale, in quanto il giudice del reclamo deve pronunciare (ove vi sia una idonea deduzione, che nel caso in esame è assente) sul merito della domanda proposta, in applicazione dell'art. 161 comma 2 c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

Col secondo motivo di reclamo, comune all'unica censura di MIMIT, viene dedotta la violazione del principio di prevenzione contemplato dall'art. 2545 terdecies comma 2 c.c., declinato sotto il profilo della priorità temporale del decreto ministeriale n. 151, adottato e registrato presso il Registro delle Imprese prima del deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Replica la Curatela che il decreto ministeriale è illegittimo, essendo stato emesso in pendenza di una procedura di regolazione della crisi d'impresa, la quale ai sensi dell'art.



7 co. 4 CCII, doveva essere attivata, svolta e definita in via prioritaria rispetto a qualsiasi procedura di liquidazione; invoca a conforto l'art. 297 co. 8 CCII, secondo cui il Tribunale provvede sull'istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza quando, nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza; aggiunge la Curatela che per [redacted] erano vigenti le misure protettive adottate con decreti ex art. 54 C.C.I.I. del 25.7.24 e del 9.9.24, prorogate con decreto del 10.10.2024, e che tali misure protettive contemplavano il divieto di azioni esecutive.

L'argomentazione difensiva della Curatela va ritenuta infondata.

Va illustrato sul punto che la Curatela ha impugnato di fronte al TAR del Lazio il decreto MIMIT n. 151, invocandone la sospensiva: detta istanza è stata definita con un'ordinanza di rigetto; sicchè, allo stato, il provvedimento amministrativo va ritenuto efficace.

E' indubbio che le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), secondo la regola del "doppio binario" informato al criterio di prevenzione.

Stante la chiara disposizione dell'art. 2545 terdecies c.c. e dell'art. 295 CCII, la regola del doppio binario non trova una deroga in caso di pendenza di un procedimento di adozione di uno strumento di regolazione della crisi di impresa – nella specie, peraltro neanche specificatamente individuato - e ciò neanche in caso di adozione di misure protettive che inibiscano le procedure di esecuzione coattiva.

Come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela e che la differenziano sotto molteplici aspetti dal fallimento. *È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, attengono a particolari*



settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologico-organizzativa con la pubblica amministrazione (da ultimo, sentenze n. 22 del 2021 e n. 12 del 2020), sicchè con riguardo alle cooperative, “la crisi funzionale dell’ente mutualistico, anche se “spurio”, involge interessi estranei all’insolvenza di un comune soggetto di impresa” (Corte Cost. sent. n. 93 del 2022).

La preminenza degli interessi pubblici tutelati dalla liquidazione coatta amministrativa non consente di ritenere che una iniziativa di parte – e nella specie, la proposizione di un ricorso – uno strumento di regolazione della crisi di impresa da individuare entro il termine indicato dal Tribunale – paralizzi l’azione della pubblica Amministrazione.

Inconferente il richiamo alla norma di cui all’art. 297 comma 8 CCII: rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza è procedimento autonomo, in quanto finalizzato all’esercizio delle azioni revocatorie ed all’applicazione della disciplina dei reati fallimentari, sicchè la pregiudiziale legata alla cessazione della procedura di concordato preventivo si giustifica in considerazione del principio di consecuzione delle procedure ex art. 170 comma 2 CCII, e della equiparazione effettuata dall’art. 343 CCII fra accertamento giudiziario dello stato di insolvenza e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; la norma, quindi, non costituisce un argomento sistematico idoneo a sostenere la sospensione del c.d. doppio binario in pendenza di una domanda di concordato preventivo.

L’illustrata autonomia del procedimento di liquidazione coatta amministrativa rispetto l’accertamento dello stato di insolvenza della impresa sottoposta a lca sottrae persuasività anche all’argomentazione spesa dalla Curatela circa l’impedimento costituito dalla esistenza ed efficacia delle misure protettive ex art. 54 CCII al momento della emissione del decreto, atteso che ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 54 CCII le deliberazioni che non possono essere adottate sono esclusivamente quelle giudiziarie, ossia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.



Replica ancora la Curatela sostenendo la priorità temporale della sentenza di liquidazione giudiziale, in quanto è necessario far riferimento alla data di emissione (ovvero di pubblicazione in gazzetta ufficiale, nella specie non ancora effettuata al momento del reclamo) del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa ed a quella di deposito in cancelleria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; in subordine aggiunge che l'art. 133 c.p.c. fa riferimento esclusivamente alla data – e non all'orario - di deposito della sentenza o di accettazione del deposito in cancelleria, sicchè “il Ministro può firmare il decreto di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa fino al giorno prima in cui il Tribunale concorsuale abbia depositato nella propria cancelleria la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.”; argomenta infine che la sentenza del Tribunale di Ancona ha acquisito efficacia dall'ora zero del 25.10.24 con la conseguenza, che il decreto ministeriale è necessariamente successivo alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invocando l'autorità di pronunce della Cassazione emesse in tema di revocatoria fallimentare.

Anche detta argomentazione difensiva è infondata.

Osserva questa Corte territoriale che, in base alla lettera dell'art. 2545 terdecies comma 2 c.c., occorre determinare quando viene ad esistenza il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e quando viene ad esistenza la dichiarazione di fallimento, non stabilendo la norma alcuna priorità diversa da quella temporale.

Sul punto, erra la Curatela quando fa coincidere la data di emissione del decreto ministeriale con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, interpretando l'avverbio ovvero nel senso di id est/ossia, invece che come congiunzione disgiuntiva semplice; la pubblicazione in gazzetta ufficiale è infatti adempimento ulteriore rispetto alla emissione del provvedimento amministrativo, connesso alle esigenze di pubblicità notizia nei confronti dei terzi

Al contrario, ritiene la Corte distrettuale che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza, con piena efficacia, dalla data di sottoscrizione, ravvisandosi specifico



argomento normativo nell'art. 303 CCII, che fa decorrere dalla "data del provvedimento che ordina la liquidazione" l'applicabilità degli artt. 142, 144, 145, 146, 147 CCII e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.

Va poi osservato che secondo Corte Cost. sent. n. 337/1998 *Il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza, solo con la sua "esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo*; secondo Cass. Civ. sentenza n. 12268/2024 elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento.

Ciò posto, ritiene questa Corte distrettuale che il decreto ministeriale n. 151 sia venuto ad esistenza nel momento stesso della sua adozione da parte della competente autorità amministrativa, ossia alle ore 10:20 del 25.10.2024, momento della firma digitale dell'atto da parte del Ministro Urso, riconoscendo all'adempimento della pubblicazione in gazzetta ufficiale mera funzione di pubblicità notizia.

Per quanto riguarda invece l'individuazione del momento in cui si è avverata l'esistenza della sentenza di liquidazione giudiziale, va osservato quanto segue.

Secondo Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 18569 del 22/9/2016, *il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione* (conf. Cass. 6384/2017).

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, si è poi precisato che *il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del*



giudice che l'ha pronunciato (così Cass. n. 17278/2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 13794 del 2012), ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l'attestazione del cancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa; nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf. 2362/2019), la Corte di Cassazione ha chiarito che *la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione.*

E' poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico, l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico.

Alla luce di questi principi, con riguardo alla pronuncia giudiziale reclamata va ritenuto che *il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato.*

Il motivo di reclamo è quindi fondato.

Sotto il profilo strettamente temporale, è indubbio che il decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa, adottato alle ore 10:20, precede la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, depositata alle ore 15.53 del 25.10.2024.

Infondata l'argomentazione difensiva della Curatela, che sostiene di doversi far riferimento alla sola data, avendo la sentenza di liquidazione giudiziale acquisito efficacia dall'ora zero del 25.10.24, atteso che la giurisprudenza citata non dirime il conflitto fra le due procedure liquidatorie, quella di fonte amministrativa e quella di fonte giudiziaria, riguardando il momento in cui (l'inizio del giorno corrispondente alla data della sentenza) il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei



suoi beni, ed atteso che la deduzione giuridica sollevata dalla Curatela è spendibile anche con riguardo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, stante il dettato dell'art. 303 CCI nella parte in cui fa riferimento alla data del provvedimento per la medesima evenienza contemplata dall'art. 144 CCII, ossia la privazione del debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.

Il reclamo va quindi accolto, e va disposta la revoca della sentenza di liquidazione giudiziale.

La reclamante ha richiesto ai sensi dell'art. 52 CCII di revocare la prosecuzione provvisoria dell'attività di impresa affidata ai curatori dal Tribunale di prime cure con la sentenza gravata, ma l'istanza va disattesa, atteso che a mente dell'art. 53 comma 2 CCII, dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore; del resto, supplisce allo stato l'esercizio provvisorio conferito dal decreto ministeriale n. 151 al commissario liquidatore per la durata di mesi sei.

Inammissibile l'istanza ex art. 52 CCII avanzata da MIMIT, perché con essa non si chiedono i provvedimenti in esso contemplati (ossia la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione), ma genericamente "la sospensione del provvedimento giurisdizionale in ogni sua parte".

Vanno infine adottati i provvedimenti di cui all'art. 53 comma 4 CCII, la cui osservanza è subordinata al venire meno della efficacia del decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa.

Le spese del reclamo vanno interamente compensate fra le parti, in considerazione sia della novità delle questioni affrontate, sia della circostanza che non vi è la prova che



il Tribunale di prime cure abbia effettivamente appreso in tempo utile l'intervenuta adozione del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, atteso che dal doc. 3 depositato dalla reclamante emerge che il decreto non è stato depositato nel fascicolo processuale digitale, ma inviato a mezzo pec all'indirizzo email prot.tribunale.ancona@giustiziacert.it ossia al protocollo generale del Tribunale di Ancona: in altri termini, è ragionevole ritenere che il Tribunale di prime cure, ben consapevole del principio di prevenzione, non fosse a conoscenza del decreto ministeriale al momento della decisione in camera di consiglio sulla liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:

Accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza di liquidazione giudiziale di società cooperativa agricola;

Visto l'art. 53 comma 4 CCII dispone che società cooperativa agricola provveda, sotto la vigilanza del Curatore, a riferire entro il giorno dieci di ogni mese e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza in ordine alle operazioni attive e passive poste in essere nell'ambito della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché a depositare, presso il Tribunale di Ancona con la medesima periodicità, una relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa medesima, subordinando gli adempimenti al venire meno della efficacia del decreto ministeriale n. 151 di liquidazione coatta amministrativa;

Compensa fra le parti le spese di lite del reclamo.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.1.2025

Il Presidente Est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice



